
 <b>Viale dell'Industria, 14-24</b> <b>Ceccano (FR) - 03023</b>		<b>Dossier</b>								
		<b>Procedure</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b> <table border="1"> <tr> <td>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</td> <td>Regolamento (UE) 2016/679</td> <td>Linee Guida Anac</td> <td>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</td> <td>Direttiva (UE) 2019/1937</td> </tr> </table>		D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937	<b>PROCEDURA</b> <b>WHISTLEBLOWING</b>
	D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937					
	<b>Modulistica</b>									

## INDICE

- 1. SCOPO**
- 2. AMBITO DI APPLICAZIONE**
  - 2.1. DESTINATARI
  - 2.2. PERIMETRO SOCIETARIO
- 3. NORMATIVA DI RIFRIMENTO**
- 4. SEGNALAZIONI**
  - 4.1. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI
  - 4.2. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
  - 4.3. SEGNALAZIONI ANONIME
  - 4.4. CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE
  - 4.5. GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE
  - 4.6. CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE
- 5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**
  - 5.1. RICEVIMENTO DELLE SEGNALAZIONI
  - 5.2. ANALISI PRELIMINARE
  - 5.3. ISTRUTTORIA
  - 5.4. ESITO ISTRUTTORIA
  - 5.5. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
  - 5.6. TERMINI DEL PROCESSO DELLE SEGNALAZIONI
- 6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE**
  - 6.1. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA SULLA IDENTITÀ DEL SEGNALANTE
  - 6.2. DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE
  - 6.3. RESPONSABILITÀ E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE
- 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE**
- 9. MODULO DI SEGNALAZIONE**

 <b>Viale dell'Industria, 14-24</b> <b>Ceccano (FR) - 03023</b>	<b>Dossier</b>																	
	<b>Procedure</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RIFERIMENTI NORMATIVI</th> </tr> <tr> <th>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</th> <th>Regolamento (UE) 2016/679</th> <th>Linee Guida Anac</th> <th>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</th> <th>Direttiva (UE) 2019/1937</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RIFERIMENTI NORMATIVI					D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937						<p align="center"><b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b></p>
	RIFERIMENTI NORMATIVI																	
D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937														
<b>Modulistica</b>																		

## 1. SCOPO

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di regolamentare le modalità di gestione delle segnalazioni e, in tale prospettiva, fornisce al segnalante (c.d. Whistleblower) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela previste dalla normativa, intendendosi qui integralmente richiamata la normativa di riferimento.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

### 2.1. DESTINATARI

I destinatari della presente procedura sono:


- ✓ Amministratore Unico;
- ✓ i dipendenti della Società;
- ✓ i soggetti terzi (es. clienti, fornitori, consulenti esterni, ecc.)

### 2.2. PERIMETRO SOCIETARIO

La presente procedura si applica alla Società.

## 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, come modificate e integrate dalla Delibera n. 479 del 26 novembre 2025;
- Linee Guida ANAC n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione.

 <b>Viale dell'Industria, 14-24</b> <b>Ceccano (FR) - 03023</b>	<b>Dossier</b>																	
	<b>Procedure</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RIFERIMENTI NORMATIVI</th> </tr> <tr> <th>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</th> <th>Regolamento (UE) 2016/679</th> <th>Linee Guida Anac</th> <th>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</th> <th>Direttiva (UE) 2019/1937</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RIFERIMENTI NORMATIVI					D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937						<b>PROCEDURA</b> <b>WHISTLEBLOWING</b>
	RIFERIMENTI NORMATIVI																	
D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937														
<b>Modulistica</b>																		

Approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

## 4. SEGNALAZIONI

### 4.1. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione interna può avere ad oggetto un comportamento, atto od omissione, che sia in grado di ledere gli interessi e l'integrità della Società, di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che consiste in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6), ove previsto;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del TFUE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea (es. frodi, corruzione o qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
5. atti o omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26, paragrafo 2, del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).


La segnalazione, inoltre, può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte dirette ad occultare le violazioni sopra indicate;
- attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

### **ATTENZIONE**

### **LE SEGNALAZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DAL SEGNALANTE IN BUONA FEDE E IN MODO DISINTERESSATO.**

Pertanto, il segnalante non dovrà utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici. Invero, le disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 24/2023 non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni, o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

 <b>Viale dell'Industria, 14-24</b> <b>Ceccano (FR) - 03023</b>	<b>Dossier</b>																	
	<b>Procedure</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RIFERIMENTI NORMATIVI</th> </tr> <tr> <th>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</th> <th>Regolamento (UE) 2016/679</th> <th>Linee Guida Anac</th> <th>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</th> <th>Direttiva (UE) 2019/1937</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RIFERIMENTI NORMATIVI					D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937						<b>PROCEDURA</b> <b>WHISTLEBLOWING</b>
	RIFERIMENTI NORMATIVI																	
D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937														
<b>Modulistica</b>																		

## 4.2. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al soggetto incaricato ad acquisire e gestire la segnalazione di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

Nel dettaglio, la segnalazione **deve** contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa **descrizione dei fatti oggetto di segnalazione**;
- se conosciute, **le circostanze di tempo e di luogo** in cui i fatti sono stati commessi nonché **le generalità** o altri elementi che consentono di identificare il/i soggetto/i che avrebbe/ro posto/i in essere i fatti segnalati;
- se conosciuti, **l'indicazione di eventuali altri soggetti** che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- se noti, **l'indicazione di ulteriori documenti** che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- infine, **l'indirizzo di posta elettronica o un recapito telefonico** in modo da consentire al soggetto incaricato ad acquisire e gestire la segnalazione di rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione ed il riscontro della medesima all'esito dell'eventuale istruttoria.

### **ATTENZIONE**

**OMETTERE, ALL'INTERNO DEL MODULO DI SEGNALAZIONE, DI INDICARE UN VALIDO INDIRIZZO E-MAIL O, COMUNQUE, UN CANALE DI CONTATTO, DISPENSA IL SOGGETTO DALL'ONERE DI COMUNICARE AL SEGNALANTE L'AVVISO DI RICEVIMENTO E IL RISCONTRO DELLA SEGNALAZIONE.**

## 4.3. SEGNALAZIONI ANONIME


La Società può prendere in considerazione e segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, qualora siano adeguatamente circostanziate, dettagliate e idonee a far emergere fatti e situazioni determinati.

In conformità alle Linee Guida ANAC n. 1/2025, la Società ha scelto di ammettere la trattazione delle segnalazioni anonime, in quanto ritenute uno strumento utile a favorire l'emersione di violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023, fermo restando che le segnalazioni generiche, meramente esplorative o prive di elementi sufficienti saranno archiviate.

La segnalazione anonima, ove ammissibile, è trattata secondo il medesimo iter istruttorio previsto dalla presente procedura, compatibilmente con l'assenza di dati identificativi del segnalante e con l'eventuale impossibilità di richiedere integrazioni o fornire riscontro individuale.

Qualora la persona segnalante, inizialmente anonima, venga successivamente identificata o si identifichi spontaneamente, ad essa si applicano le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Resta ferma la raccomandazione, anche in caso di segnalazione non nominativa, di indicare almeno un recapito riservato, ove disponibile, al fine di consentire al Gestore del canale di richiedere eventuali

 <b>Viale dell'Industria, 14-24</b> <b>Ceccano (FR) - 03023</b>	<b>Dossier</b>																	
	<b>Procedure</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RIFERIMENTI NORMATIVI</th> </tr> <tr> <th>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</th> <th>Regolamento (UE) 2016/679</th> <th>Linee Guida Anac</th> <th>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</th> <th>Direttiva (UE) 2019/1937</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RIFERIMENTI NORMATIVI					D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937						<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
	RIFERIMENTI NORMATIVI																	
D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937														
<b>Modulistica</b>																		

chiarimenti o integrazioni e di trasmettere, se possibile, l'avviso di ricevimento e il riscontro sulla segnalazione.

#### 4.4. CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

La Società ha istituito un canale interno di segnalazione idoneo a garantire, anche tramite misure organizzative e tecniche adeguate, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono effettuare con le seguenti modalità:

- a) per iscritto, in forma cartacea, mediante invio a mezzo del servizio postale ordinario della segnalazione al seguente indirizzo:


**Studio Legale Perlini Via Adige, 41 – 03100 Frosinone Alla c.a. dell'Avvocato Cappucci.**


La persona segnalante è invitata ad utilizzare l'apposito modulo (“**MODULO PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING**”), reperibile e scaricabile in formato PDF sul sito internet della Società [www.fravilsrl.it](http://www.fravilsrl.it).

Al fine di rafforzare la tutela della riservatezza, la segnalazione cartacea deve essere trasmessa con le modalità indicate nel modulo e nella presente procedura.

In particolare:

- una prima busta (**BUSTA N. 1**) contenente il modulo di segnalazione (**PARTE I - DATI DEL SEGNALANTE**) e la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
- una seconda busta (**BUSTA N. 2**) contenente il modulo di segnalazione (**PARTE II – INFORMAZIONI RELATIVE AL FATTO DA SEGNALARE**) e l'eventuale documentazione a corredo della segnalazione;
- entrambe le buste chiuse dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa (**BUSTA N. 3**) che rechi all'esterno la seguente dicitura “**RISERVATO - WHISTLEBLOWING**”.

 Viale dell'Industria, 14-24 Ceccano (FR) - 03023	Dossier												
	Procedure	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RIFERIMENTI NORMATIVI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</td> <td>Regolamento (UE) 2016/679</td> <td>Linee Guida Anac</td> <td>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</td> <td>Direttiva (UE) 2019/1937</td> </tr> </tbody> </table>	RIFERIMENTI NORMATIVI					D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
	RIFERIMENTI NORMATIVI												
D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937									
Modulistica													



b) oralmente, con incontro diretto con il Gestore della segnalazione, da svolgersi entro un termine ragionevole e in luogo idoneo a garantire la piena riservatezza.

La richiesta di incontro può essere formulata con comunicazione cartacea indirizzata al Gestore del canale di segnalazione con la medesima dicitura “**RISERVATO - WHISTLEBLOWING**”.


Della segnalazione orale è redatto verbale, previo consenso alla registrazione ove questa venga effettuata; in mancanza di registrazione, il Gestore redige un resoconto completo e accurato della conversazione, che viene sottoposto alla persona segnalante per verifica, eventuale rettifica e conferma mediante sottoscrizione o modalità equivalenti.

#### **ATTENZIONE.**

**LA SOCIETÀ INCORAGGIA IL RICORSO PRIORITARIO AL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA DI FRAVIL S.R.L.**, fatto salvo il diritto di ricorrere al canale esterno ANAC nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC in materia di segnalazioni esterne, richiamate al successivo paragrafo 4.6.

#### **4.5. GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE**

FRAVIL S.R.L. ha scelto di affidare la gestione del canale di segnalazione a un **professionista esterno**, dotato di adeguate competenze in materia giuridica e di organizzazione aziendale, nonché di requisiti di

 <b>Viale dell'Industria, 14-24</b> <b>Ceccano (FR) - 03023</b>	<b>Dossier</b>												
	<b>Procedure</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RIFERIMENTI NORMATIVI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</td> <td>Regolamento (UE) 2016/679</td> <td>Linee Guida Anac</td> <td>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</td> <td>Direttiva (UE) 2019/1937</td> </tr> </tbody> </table>	RIFERIMENTI NORMATIVI					D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
	RIFERIMENTI NORMATIVI												
D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937									
<b>Modulistica</b>													

indipendenza e imparzialità in conformità al D. Lgs. 24/2023 e alle Linee guida ANAC sui canali interni di segnalazione.

Il Gestore del canale di segnalazione è stato individuato, nella persona dell'**Avvocato Cappucci Gaetano**, con studio in **Frosinone, Via Adige n. 41**, incaricato con atto scritto che ne disciplina compiti, poteri, limiti operativi e obblighi di riservatezza.

Il Gestore del canale di segnalazione:

- opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto alle funzioni aziendali, riferendo direttamente all'Amministratore Unico;
- è specificamente formato sulle regole applicabili in materia di whistleblowing, privacy e gestione delle segnalazioni;
- è dotato di poteri e risorse adeguate per lo svolgimento delle attività di ricezione, analisi, istruttoria e conservazione riservata delle segnalazioni;
- è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, imparzialità, diligenza e alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella presente procedura, nel D. Lgs. 24/2023 e nelle Linee Guida ANAC.

In caso di **conflitto di interessi, anche solo potenziale**, il Gestore del canale di segnalazione è tenuto ad astenersi dalla gestione della singola segnalazione, dandone comunicazione all'Amministratore Unico. Costituiscono, a titolo esemplificativo, situazioni di conflitto di interessi quelle in cui la segnalazione riguarda direttamente il Gestore, soggetti a lui legati da rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado o da stabile legame affettivo, ovvero persone o enti con i quali il Gestore intrattiene rapporti professionali tali da comprometterne, anche solo in apparenza, l'indipendenza di giudizio.


In caso di conflitto di interessi, di assenza prolungata superiore a sette giorni o di altro impedimento idoneo a compromettere la tempestiva gestione delle segnalazioni, l'Amministratore Unico provvede a nominare, con atto scritto, un sostituto che assumerà le funzioni di Gestore del canale di segnalazione limitatamente alle segnalazioni interessate.

### **ATTENZIONE**

Pur trattandosi di un'ipotesi alquanto remota, data la chiarezza e l'univocità del canale interno tramite il quale effettuare una segnalazione, qualora la segnalazione pervenga, per errore, a soggetti diversi dal Gestore del canale di segnalazione, questi devono astenersi da qualsiasi valutazione nel merito della segnalazione e dal porre in essere attività che possano compromettere la riservatezza della persona segnalante e delle persone coinvolte e trasmettere, senza ritardo e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, la segnalazione a quest'ultimo utilizzando le modalità sopra descritte e nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste a favore del segnalante e del segnalato dalla vigente normativa e dalla presente procedura.

#### **4.6. CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE**

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, attraverso il sistema messo a disposizione dell'ANAC, accessibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

 <b>Viale dell'Industria, 14-24</b> <b>Ceccano (FR) - 03023</b>	<b>Dossier</b>												
	<b>Procedure</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RIFERIMENTI NORMATIVI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</td> <td>Regolamento (UE) 2016/679</td> <td>Linee Guida Anac</td> <td>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</td> <td>Direttiva (UE) 2019/1937</td> </tr> </tbody> </table>	RIFERIMENTI NORMATIVI					D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
	RIFERIMENTI NORMATIVI												
D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937									
<b>Modulistica</b>													

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Restano ferme le ulteriori forme di tutela previste dalla legge, ivi comprese la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e, nei casi tassativamente previsti dalla normativa, la divulgazione pubblica.

## 5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Di seguito viene declinato il processo di gestione della segnalazione inviata al soggetto incaricato ad acquisire e gestire la segnalazione, diretto alla verifica della fondatezza della segnalazione medesima.

### 5.1. RICEVIMENTO DELLE SEGNALAZIONI

Ricevuta la segnalazione, tramite il canale della posta ordinaria, il Gestore del canale di segnalazione, entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione, salvo il caso in cui ciò possa pregiudicare la riservatezza o non sia possibile per assenza di recapiti utilizzabili.

L'avviso di ricevimento è trasmesso utilizzando il recapito riservato eventualmente indicato dal segnalante nel modulo e avrà la seguente forma:

**“Gentile Segnalante,**

**con la presente Le comunico che la Sua segnalazione, trasmessa in in data [data di ricezione], tramite il canale interno di posta ordinaria, è stata regolarmente ricevuta.**

**Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, la presente vale quale conferma di ricezione della segnalazione.**

**La gestione della Sua segnalazione avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023, garantendo:**


- **la riservatezza della Sua identità e di ogni informazione da cui essa possa essere indirettamente desunta;**
- **il divieto di qualsiasi atto ritorsivo nei confronti della Sua persona;**
- **il trattamento dei dati personali in osservanza del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.**

**La informo altresì che eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti potranno esserLe comunicate attraverso i canali di contatto da Lei indicati nel modulo di segnalazione.**

**Cordiali saluti.**

**Il Gestore del canale di segnalazione [Nome e cognome]”**

Le segnalazioni orali sono documentate mediante registrazione, previo consenso della persona

 Viale dell'Industria, 14-24 Ceccano (FR) - 03023	Dossier																	
	Procedure	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RIFERIMENTI NORMATIVI</th> </tr> <tr> <th>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</th> <th>Regolamento (UE) 2016/679</th> <th>Linee Guida Anac</th> <th>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</th> <th>Direttiva (UE) 2019/1937</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RIFERIMENTI NORMATIVI					D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937						<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
	RIFERIMENTI NORMATIVI																	
D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937														
Modulistica																		

segnalante, oppure mediante verbale o resoconto dettagliato della conversazione, da sottoporre al segnalante per verifica, eventuale rettifica e conferma.

Ogni segnalazione è oggetto di protocollazione riservata e viene registrata con un codice identificativo, composto da numero progressivo e da una lettera progressiva dell'alfabeto italiano seguito dall'anno (ad es. 01A/2023), che consente di separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, al fine di assicurarne la massima riservatezza.

## 5.2. ANALISI PRELIMINARE.

Tutte le segnalazioni inviate al Gestore del canale di segnalazione saranno oggetto, ad opera del citato Gestore, di una analisi preliminare al fine di verificare la presenza di dati e informazioni utili a consentire una propria valutazione della fondatezza della segnalazione stessa.

Il Gestore, in via preliminare, effettua una valutazione circa la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione al fine di valutarne la sua ammissibilità. In particolar modo, il Gestore verifica:

- se rientra o meno nel perimetro soggettivo e oggettivo della norma (chi ha segnalato e cosa ha segnalato);
- la presenza di elementi di fatto idonei a giustificare eventuali accertamenti o indagini ulteriori;
- che la segnalazione sia dettagliata e circostanziata e, quindi, non generica né diffamatoria;
- che la documentazione eventualmente allegata alla segnalazione sia appropriata e coerente.

**A)** Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, emergesse l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, la manifesta infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, con le relative motivazioni.

Il Gestore del canale di segnalazione provvederà a informare, all'indirizzo di posta elettronica o, in alternativa, al recapito telefonico indicati dal segnalante nel modulo di segnalazione, dell'archiviazione della segnalazione.


Inoltre, il Gestore potrà informare l'Amministratore Unico e il Responsabile delle Risorse Umane, qualora ritenesse la segnalazione palesemente infondata ed effettuata da parte del segnalante con dolo o colpa grave, richiedendo l'avvio di un procedimento disciplinare.

**B)** Invece, qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, la segnalazione risultasse rilevante o emergesse la necessità di ulteriori approfondimenti, il Gestore del canale di segnalazione, entro 15 giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione, procederà alla fase **ISTRUTTORIA**, attraverso gli approfondimenti e le verifiche ritenute più opportune.

## 5.3. ISTRUTTORIA

Con riferimento a ciascuna segnalazione, laddove, a seguito dell'analisi preliminare, risultasse la stessa rilevante o emergessero o fossero comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della segnalazione medesima, sempre garantendo la riservatezza del segnalante e del segnalato, il Gestore del canale di segnalazione provvederà a:

- coinvolgere le funzioni aziendali interessate dalla segnalazione;
- avvalersi, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione

 <b>Viale dell'Industria, 14-24</b> <b>Ceccano (FR) - 03023</b>	<b>Dossier</b>												
	<b>Procedure</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RIFERIMENTI NORMATIVI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</td> <td>Regolamento (UE) 2016/679</td> <td>Linee Guida Anac</td> <td>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</td> <td>Direttiva (UE) 2019/1937</td> </tr> </tbody> </table>	RIFERIMENTI NORMATIVI					D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
	RIFERIMENTI NORMATIVI												
D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937									
<b>Modulistica</b>													

ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della segnalazione;

- richiedere, ove ritenuto utile, al segnalante, se non anonimo, integrazioni, chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori per corroborare la segnalazione;
- acquisire, ove ritenuto necessario, atti e documenti

La metodologia da impiegare per le attività di verifica sarà valutata dal Gestore del canale di segnalazione di volta in volta, scegliendo la tecnica ritenuta più efficace in relazione alla natura dell'evento e alle circostanze esistenti (interviste, analisi documentale, sopralluoghi, consulenze tecniche, ricerche su database pubblici, verifiche sulle dotazioni aziendali, ecc.).

L'istruttoria deve concludersi entro il termine di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro il termine di 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni della presentazione della segnalazione.

Nel caso in cui l'istruttoria non si sia chiusa entro i termini di cui sopra, perché la segnalazione si presenta di particolare complessità, il Gestore del canale di segnalazione provvede a trasmettere un riscontro interlocutorio sullo stato di avanzamento della fase istruttoria.

#### 5.4. ESITO ISTRUTTORIA

Terminata l'istruttoria, ove la segnalazione risulti infondata, si procederà all'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al segnalante, con le relative motivazioni.


Ove, invece, la segnalazione risulti fondata, il Gestore del canale di segnalazione, procederà, attraverso la redazione di un *report* riepilogativo delle indagini effettuate e delle risultanze emerse, nonché delle misure e/o degli interventi da adottare, ad informare l'Amministratore Unico che potrà:

- concordare con le funzioni aziendali di volta in volta interessate dalla segnalazione gli eventuali piani di intervento da attuare, nel caso in cui la segnalazione abbia evidenziato carenze, e le azioni da avviare a tutela degli interessi di FRAVIL S.R.L. (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione dall'anagrafe di fornitori, procedimenti disciplinari, ecc.);
- o avviare un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della segnalazione.

#### 5.5. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le segnalazioni pervenute al Gestore del canale di segnalazione dai soggetti di cui al presente paragrafo, nonché la documentazione e tutto il materiale trasmesso con la segnalazione, sono archiviate e conservate in un apposito archivio, se cartaceo, chiuso a chiave, mentre se dematerializzato con accesso solo da parte del Gestore per il tempo necessario al trattamento della segnalazione ed alla verifica della sua fondatezza e, comunque, non oltre la durata dell'incarico.

Le segnalazioni, la documentazione e tutto il materiale allegato alla segnalazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e), del

 <b>FRAVIL s.r.l.</b> GESTIONE RIFIUTI Viale dell'Industria, 14-24 Ceccano (FR) - 03023	<b>Dossier</b>												
	<b>Procedure</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RIFERIMENTI NORMATIVI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</td> <td>Regolamento (UE) 2016/679</td> <td>Linee Guida Anac</td> <td>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</td> <td>Direttiva (UE) 2019/1937</td> </tr> </tbody> </table>	RIFERIMENTI NORMATIVI					D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
	RIFERIMENTI NORMATIVI												
D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937									
<b>Modulistica</b>													

Regolamento (UE) 2016/679 e 3, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n. 51/2018.

## 5.6. TERMINI DEL PROCESSO DELLE SEGNALAZIONI

Il processo delle segnalazioni può essere così schematizzato:



Il processo di gestione viene gestito dal Gestore del canale di segnalazione nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- I. avviso di ricevimento della segnalazione **entro 7 giorni** dalla ricezione della segnalazione;
- II. avvio dell'istruttoria **entro 15 giorni** lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione;
- III. completamento dell'istruttoria **entro 3 mesi** che decorrono dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo motivata proroga, comunicata al segnalante, da parte del Gestore.

## 6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

Le forme di tutela di seguito elencate sono accordate al segnalante, a condizione che lo stesso:


- abbia effettuato la segnalazione in buona fede, segnalando fatti veri e avendo fondato motivo di ritenere che la circostanza oggetto della segnalazione stessa fosse veritiera;
- abbia rispettato le istruzioni dettate dalla presente procedura.

Le tutele di seguito elencate non si applicano quando sia stata accertata con sentenza (anche di primo grado) la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o la responsabilità civile del segnalante per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, prevedendo in tal caso l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

L'eventuale utilizzo del canale orale non comporta alcuna riduzione delle tutele riconosciute alla persona segnalante rispetto ai canali scritti.

### 6.1. TUTELA DELLA RISERVATEZZA SULLA IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

L'identità del segnalante (e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, compresa la documentazione allegata alla segnalazione) viene protetta e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e il Gestore del canale di segnalazione è tenuto a tutelare la riservatezza di tale informazione.

 <b>Viale dell'Industria, 14-24</b> <b>Ceccano (FR) - 03023</b>	<b>Dossier</b>								
	<b>Procedure</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b> <table border="1"> <tr> <td>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</td> <td>Regolamento (UE) 2016/679</td> <td>Linee Guida Anac</td> <td>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</td> <td>Direttiva (UE) 2019/1937</td> </tr> </table>		D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937	<b>PROCEDURA</b> <b>WHISTLEBLOWING</b>
	D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937				
<b>Modulistica</b>									

La tutela della riservatezza è assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

**A.** Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è tutelata nei limiti consentiti dal codice di procedura penale.

**B.** Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

**C.** Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, esclusivamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità, consenso che deve essere reso o acquisito in forma scritta, con comunicazione scritta delle ragioni che hanno indotto tale rivelazione.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La tutela della riservatezza sull'identità va garantita anche a soggetti diversi dal segnalante e cioè anche al segnalato, al facilitatore (alla persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione), alla persona fisica differente dal segnalato ma menzionata nella segnalazione.

### **ATTENZIONE**

Qualora sia accertata dal Gestore del canale di segnalazione la mala fede del segnalante, la tutela della riservatezza viene meno e il segnalato viene informato dell'identità del segnalante, al fine di accordargli il diritto di sporgere querela per i reati di calunnia o diffamazione.

## **6.2. DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE**


**Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione.**

Per ritorsione si intende «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto» (v. art. 2, co. 1, lettera m), D. Lgs. n. 24/23).

La ritorsione, quindi, comprende, atti e provvedimenti e omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni le seguenti fattispecie:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

 <b>Viale dell'Industria, 14-24</b> <b>Ceccano (FR) - 03023</b>	<b>Dossier</b>			
	<b>Procedure</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>		<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
		D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	
<b>Modulistica</b>				

- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa di conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una autorizzazione o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- una valutazione della *performance* artatamente negativa;
- una revoca ingiustificata di incarichi o un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Le persone che abbiano presentato segnalazioni, che lamentino di aver subito una ritorsione in conseguenza della segnalazione possono informare l'ANAC che informa, a sua volta, l'Ispettorato nazionale del lavoro per gli eventuali provvedimenti di propria competenza.


La FRAVIL S.R.L. si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla presente procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Infine, la tutela oggetto del presente paragrafo si estende anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo legate ai segnalanti da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro che hanno con i segnalanti un rapporto abituale e corrente.

### **6.3. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE**

La segnalazione del segnalante costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto, senza incorrere in responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrative e disciplinare, di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e all'art. 2105 del c.c.

 <b>Viale dell'Industria, 14-24</b> <b>Ceccano (FR) - 03023</b>	<b>Dossier</b>																	
	<b>Procedure</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RIFERIMENTI NORMATIVI</th> </tr> <tr> <th>D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</th> <th>Regolamento (UE) 2016/679</th> <th>Linee Guida Anac</th> <th>D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196</th> <th>Direttiva (UE) 2019/1937</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RIFERIMENTI NORMATIVI					D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937						<b>PROCEDURA</b> <b>WHISTLEBLOWING</b>
	RIFERIMENTI NORMATIVI																	
D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Regolamento (UE) 2016/679	Linee Guida Anac	D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Direttiva (UE) 2019/1937														
<b>Modulistica</b>																		

La limitazione di responsabilità opera solo se sussistono talune condizioni, quali:

- l'acquisizione delle informazioni o l'accesso ai documenti è avvenuto in modo lecito;
- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione;
- il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e che rientrassero nell'oggetto delle segnalazioni, avendo altresì effettuato la segnalazione secondo le modalità previste dalla presente procedura.

## 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali dei segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con le previsioni del GDPR e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la gestione della stessa.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è **FRAVIL S.R.L.**

Il Gestore del canale di segnalazione, in quanto professionista esterno incaricato della gestione del canale di segnalazione, è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, con apposito atto scritto.

I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, fatti salvi gli ulteriori termini consentiti dalla legge per esigenze di difesa in giudizio o adempimento di obblighi normativi.

FRAVIL S.R.L. ha predisposto un'informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali in relazione alla procedura Whistleblowing reperibile sul sito internet aziendale \_\_\_\_\_.

## 8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale [www.fravilsrl.it](http://www.fravilsrl.it). La FRAVIL S.R.L. provvederà a garantire la formazione in materia di *Whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente procedura.

## 9. MODULO DI SEGNALAZIONE

Tutti i soggetti interessati che intendono presentare segnalazioni, attraverso il canale di segnalazione interna di cui al paragrafo 4.4., devono utilizzare il modulo di segnalazione, reperibile e scaricabile in formato PDF sul sito internet di FRAVIL S.R.L.